

Associazione Jardin Infantil de Belén - Ticino

STATUTO

I - Disposizioni generali

Art.1 Nome

Sotto la denominazione **Associazione Jardin Infantil de Belén - Ticino** (in seguito **JIB-Ti**), è costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero, apartitica e aconfessionale, a fini di benessere, collaborazione e solidarietà.

Art.2 Sede

La sede dell'Associazione è a Bellinzona, via San Gottardo 103a.

Art.3 Scopi

¹Lo scopo dell'Associazione è di sostenere il progetto Jardin Infantil de Belén e collaborare con l'Associazione locale Jardin Infantil de Belén – Nicaragua (in seguito JIB-Ni) in ambito pedagogico, culturale, amministrativo e finanziario. A seguito del passaggio all'Associazione *Helpingkidsfirstround* del sostegno al Jardin Infantil di Belén, avvenuto con il 1° gennaio 2024, lo scopo dell'Associazione è ora di appoggiare e sostenere progetti in ambito sociale a sostegno dei bambini, dei giovani, delle madri e delle famiglie nicaraguensi più bisognose, con particolare attenzione alla comunità di Belén.

²L'Associazione collabora con AMCA (Associazione per l'Aiuto Medico al Centro America). Gli ambiti di collaborazione sono esplicitati in una convenzione ad hoc.

II – Soci e quote sociali

Art.4 Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o diritto pubblico che condividono gli scopi dell'Associazione e che pagano la quota sociale.

Art.5 Quote sociali

La quota sociale ammonta a un importo minimo di CHF 50 annui.

III – Finanze

Art.6 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- a. le quote sociali;
- b. altre forme di contributo libero, in liquidità o in natura.

IV – Organizzazione

Art.7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea
- b. il Comitato.

Art.8 Assemblea

¹L'Assemblea è l'organo superiore dell'Associazione.

²L'Assemblea è convocata dal Comitato, per iscritto o per posta elettronica, una volta all'anno, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione delle trattande all'ordine del giorno.

³L'Assemblea può inoltre essere convocata quando almeno 1/5 dei soci ne fa richiesta motivata e con l'indicazione delle trattande.

Art.9 Competenze

¹ L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. la nomina del Presidente (eletto per 4 anni, rieleggibile);
- b. la nomina e la revoca dei membri del Comitato;
- c. l'esclusione dei soci che vanno contro gli scopi dell'Associazione, su preavviso del Comitato;
- d. la nomina di un revisore (eletto per 4 anni, rieleggibile);
- e. la nomina del Presidente del giorno;
- f. l'approvazione del rapporto annuale di attività e dei conti;
- g. la modifica dello Statuto;
- h. lo scioglimento dell'Associazione.

² L'Assemblea delibera su qualsiasi questione o oggetto, nella misura in cui la competenza non è delegata al Comitato.

Art.10 Diritti di Voto

¹ Tutti i soci hanno egual diritto di voto nell'Assemblea.

² Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

³ In caso di parità il voto del Presidente è preponderante.

Art.11 Comitato

¹ Il Comitato rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso ne cura e gestisce gli interessi e la rappresenta secondo le facoltà concesse dallo Statuto.

² Ad esso sono delegate tutte le questioni non di competenza dell'Assemblea.

³ Il Comitato è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea e sono rieleggibili.

⁴ Verso i terzi l'Associazione è rappresentata con diritto di firma collettiva a due dei membri del Comitato.

Art.12 Responsabilità

La responsabilità personale dei soci è esclusa. Risponde il patrimonio dell'Associazione.

V – Disposizioni finali

Art.13 Scioglimento

¹ Lo scioglimento dell'Associazione è decretato dall'Assemblea con il voto di almeno 2/3 dei presenti.

² In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi restanti sono destinati ad un'istituzione al beneficio dell'esenzione fiscale, che rileverà ugualmente la gestione operativa dei progetti ancora attivi dell'Associazione.

Art.14 Diritto applicabile

Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano gli art. 60 e segg. del CCS.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea costitutiva del 26.10.2016. Contiene le modifiche approvate dall'Assemblea dell'Associazione, il 22.4.2018 ad Intragna.

La modifica dell'articolo 3 è avvenuta durante l'assemblea del 7.11.24 a Locarno.